

N. 05411/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 13077/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13077 del 2015, proposto da Marzia Bertolami, Fabiana Del Cuore, Laura Fusco, Federica Gallo, Cristiana Giordani, Mariadele Locatelli, Tiziana Taibi e Maria Rita Vecchio, rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Malinconico e Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284, presso lo studio dell'avvocato Carlo Malinconico;

*contro*

il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*nei confronti di*

Claudio Durgone, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei seguenti atti: A) bando prot. n. 26329/2015, relativo al concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo tributaria, nella parte in cui, all'art. 6, comma 3, fissa una soglia di sbarramento per l'ammissione al tirocinio teorico-pratico pari al punteggio di 24/30, nel limite dei posti per i quali si concorre aumentato del 30%; B) gli elenchi provvisori dei candidati ammessi al tirocinio teorico-pratico, pubblicati il 3 luglio 2015, nella parte in cui pregiudicano le ricorrenti; C) graduatoria del giugno 2015, relativa ai candidati ammessi al tirocinio teorico-pratico; D) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente con conseguente adozione della misura cautelare dell'ammissione con riserva delle ricorrenti al tirocinio teorico-pratico e alle successive fasi concorsuali e, in subordine, con condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati con l'adozione dei provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, depositata dalle ricorrenti in data 18 novembre 2015;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che il Presidente di questa Sezione con decreto monocratico n. 4980 in data 10 dicembre 2015 ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti «alla stregua di quanto già statuito da ordinanze n. 4957, 4773 e 4772/2015 del Consiglio di Stato»;

CONSIDERATO che non v'è motivo per discostarsi dalla decisione assunta con il decreto n. 4980 in data 10 dicembre 2015, perché la Quarta Sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1394 del 1° aprile 2015 e con le ulteriori ordinanze richiamate nel predetto decreto ha ritenuto supportati dal *fumus boni iuris* profili di censura analoghi a quelli sollevati dalle ricorrenti;

CONSIDERATO che - stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto della parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 luglio 2015, n. 9467; id., 29 ottobre 2015, n. 12241) - sussistano i presupposti per accogliere l'istanza presentata dalle ricorrenti in data 18 novembre 2015 e autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante la pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità. Tale pubblicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione

intimata; 3) il testo integrale del ricorso; 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati in posizione utile nella graduatoria impugnata; 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami. In ordine alle prescritte modalità, l'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente sentenza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). Inoltre l'Agenzia delle Entrate: A) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; B) dovrà rilasciare al ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito; C) dovrà curare che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente sentenza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente sentenza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). Le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, a pena di improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento dei prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento. In assenza di specifiche tariffe

che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo che per l'attività di pubblicazione sul sito il ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in euro 150,00 (centocinquanta/00).

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva delle ricorrenti alle successive fasi della procedura concorsuale.*

*Autorizza la notifica per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.*

*Compensa le spese della presente fase cautelare.*

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 23 marzo 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)